



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 10 DEL 22-02-2021

Reg. generale n. 22 del 22-02-2021

Oggetto: SOPPRESSIONE DELLA FIERA DI SAN PATRIZIO, IN PROGRAMMA IL GIORNO 17 MARZO 2021 E DI SAN VINCENZO, IN PROGRAMMA IL 5 APRILE 2021, QUALE MISURA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTIMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE PANDEMICA DA COVID 19.

IL SINDACO

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10 giugno 1996, ha determinato il calendario delle fiere annuali e la loro dislocazione sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni normative delle leggi di settore;

VISTE le successive deliberazioni di Giunta comunale n. 127 dell'8 maggio 2000, n. 270 del 17 dicembre 2001, n. 129 del 24 ottobre 2011 e n. 102 del 30 settembre 2013, con le quali venivano meglio definite le fiere annuali, la loro data di svolgimento e la loro esatta dislocazione specificando, nel dettaglio, il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 29/11/2017, con la quale l'Amministrazione ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio*", il quale dispone che "*la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari*";

VISTO l'art. 1, lett. n, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 in cui viene disposto il divieto di svolgimento delle sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio*";

VISTA la legge Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29;

VISTO il Regolamento regionale del 4 dicembre 2015 n.8 che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le seguenti disposizioni:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"* prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE, inoltre, le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica ed in particolare le ordinanze n. 3 del 16 febbraio 2021 e n. 4 del 20 febbraio 2021, che allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus Sars-cov 2, detta limitazioni alla mobilità personale;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile(C.O.C.);

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale;

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi di Governo, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di sopprimere la "Fiera di San Patrizio", in programma mercoledì 17 marzo 2021 in Treia - centro storico e la "Fiera di San Vincenzo", in programma lunedì 5 aprile 2021, in adempimento ai divieti e prescrizioni contenuti nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap";

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “*Testo Unico del Commercio*”;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2014, n. 29;

VISTO il Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di SOPPRIMERE la “Fiera di San Patrizio”, in programma mercoledì 17 marzo 2021 in Treia -centro storico e la “Fiera di San Vincenzo”, in programma lunedì 5 aprile 2021 nella frazione di Chiesanuova, in adempimento ai divieti e prescrizioni contenuti nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza:
 - al Funzionario responsabile del V settore "Polizia locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" ai fini dell'informativa agli esercenti il commercio su area pubblica che hanno fatto regolare domanda;
 - al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e per la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio comunale telematico;
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura territorialmente competenti, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale;

AVVERTE altresì

- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.,decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;
- che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 come modificato in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

INFORMA

- che il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona della Dott. Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap".

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia

Il SINDACO
Franco Capponi